

## SULLA VALIDITÀ DEGLI ACCORDI PREMATRIMONIALI, VERSO LA FINE DI UN TABU

Con l'ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha introdotto un importante principio destinato ad avere notevoli ricadute sulla prassi giuridica relativa ai rapporti patrimoniali tra coniugi: è infatti stata riconosciuta la validità di un accordo concluso tra i coniugi durante il matrimonio, finalizzato a regolare i reciproci assetti patrimoniali in vista di una futura crisi coniugale.

Un contratto tra coniugi prima del matrimonio: è valido in Italia?

Per molto tempo, la risposta prevalente della giurisprudenza e della dottrina italiana a questa domanda è stata negativa. L'idea che due futuri coniugi potessero regolamentare anticipatamente gli effetti economici di una eventuale crisi matrimoniale era ritenuta incompatibile con alcuni principi fondamentali dell'ordinamento. In particolare, si riteneva che tali accordi violassero il principio dell'indisponibilità dello status coniugale e dei diritti ad esso connessi.

Cosa cambia con l'ordinanza della Cassazione n. 20415/2025 ?

Secondo questa pronuncia, va riconosciuta validità all'accordo tra i coniugi che vogliono regolamentare i loro rapporti patrimoniali in caso di fallimento del matrimonio, qualificandolo come contratto atipico con condizione sospensiva lecita. Non più, quindi, un patto nullo in radice, ma una forma negoziale espressiva dell'autonomia privata, purché rispettosa dei limiti imposti dall'ordinamento. La Suprema Corte ha chiarito che tali accordi sono legittimi quando il fallimento del matrimonio non è la causa genetica dell'accordo, ma rappresenta solo un evento futuro e incerto. In altre parole, è lecita una scrittura privata che preveda obblighi economici da adempiere solo nel caso in cui si verifichi una separazione o un divorzio, purché questi obblighi siano proporzionati e non ledano diritti indisponibili.

*La redazione*